

D. A. n. 1456

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24.05.1988, n. 203;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 37.12.1988, allegato IV, concernente l'autorizzazione di nuove centrali termoelettriche e turbogas nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
- VISTE le delibere del CIPE del 21.12.1988 e 27.07.1990 di approvazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL che prevedono il ripotenziamento dei gruppi esistenti della centrale di Termini Imerese mediante l'installazione di cinque turbogas da circa 100 MW ciascuno;
- VISTO il DM 12.07.1990 che detta le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissa i valori minimi di emissione;
- VISTA la circolare congiunta Assessorato Industria e Assessorato Territorio ed Ambiente n. 17298 del 13.7.91
- VISTA la circolare Assessorato Industria n.340 del 22.05.1993
- VISTO il D.A. n. 2893 del 09.12.1992 che autorizza la costruzione e l'esercizio nell'ambito del recinto della esistente centrale termoelettrica dell'ENEL di Termini Imerese, delle opere di ripotenziamento, mediante l'installazione di cinque turbogas da circa 100 MW ciascuno e di miglioramento ambientale come da progetto presentato dall'ENEL ed allegato all'istanza del 25.09.1990 con le modifiche alla sistemazione planimetrica allegate alla nota del 12.07.1991;
- VISTA la nota 1859 del 20.04.1999 con la quale l'ENEL SpA ha inoltrato istanza di proroga per gli interventi di ripotenziamento ed adeguamento ambientale delle unità da 110 MW, autorizzate con il D.A. n. 2893 del 09.12.1992 sopracitato;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi del 20.05.1999 tenuta presso i locali di questo Assessorato, con il quale si acquisisce e si condivide la nota n. 491 della CPTA di Palermo del 19.05.1999, che esprime parere sfavorevole alla richiesta di proroga, sopracitata e con il quale vengono fissati i limiti delle emissioni e si stabiliscono le prescrizioni relative al progetto approvato con il D.A. n. 2893 sopracitato limitatamente alle sezioni denominate n. 4 e n. 5;
- VISTA la nota 18015 del 16.09.1999 di questo Assessorato con la quale si comunica alla Enel S.p.A. l'esito della conferenza di servizi sopracitata e si chiedono

chiarimenti sugli utilizzi futuri delle sezioni da
110 MW denominate n.1, n.2 e n.3

RITENUTO di dover integrare il D.A. 2893 sopracitato fissando i limiti alle emissioni e stabilendo le prescrizioni relativamente alle sezioni denominate n.4 e n.5 ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203\88 ed in attesa dei chiarimenti richiesti per le sezioni denominate n.1, n.2 e n.3 con la nota sopracitata;

D E C R E T A

Art.1) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24.05.1988 n. 203 in ordine alle emissioni in atmosfera della Centrale ENEL in questione limitatamente alle due sezioni denominate n. 4 e n. 5 nel progetto approvato con il D.A. 2893 del 9.12.1992, si stabiliscono le seguenti prescrizioni e limiti alle emissioni:

a) i valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso corrispondente a condizioni fisiche normali (0°C e 0,1013 Mpa) e previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento, i valori di emissione devono essere calcolati con la formula prevista al n. 1 del par.5 dell'allegato 3/A. Grandi impianti di combustione del D.M. 12.07.1990.

b) Sono così fissati, a regime ordinario, i limiti alle emissioni per le sezioni termoelettriche convenzionali:

Combustibili convenzionali

- 1) Biossido di zolfo
Sezioni 4,5 < 400 mg/Nmc
- 2) Ossidi di azoto
Sezioni 4,5 < 200 mg/Nmc
- 3) Polveri < 50 mg/Nmc
- 4) Monossido di carbonio < 250 mg/Nmc
- 5) Si applicano i paragrafi 1.1. e 1.2 dell'allegato 1 al D.M. 12/07/90
- 6) Si applica il paragrafo 2 dell'allegato 1 al D.M. 12.07.1990 con i seguenti limiti di classe:
 - sostanze appartenenti alla classe I < 0,2 mg/Nmc
 - sostanze appartenenti alla classe II < 2 mg/Nmc
 - sostanze appartenenti alla classe III < 10 mg/Nmc
- 7) Cloro < 5 mg/Nmc
- 8) Idrogeno solforato < 5 mg/Nmc
- 9) Bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico < 5 mg/Nmc
- 10) Fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico < 5 mg/Nmc
- 11) Ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico < 100 mg/Nmc
- 12) Sostanze organiche volatili espresse come carbonio totale < 300 mg/Nmc

Salvo quanto disposto all'ultimo linea del paragrafo C dell'allegato 3/A - Grandi impianti di combustione del D.M.

12.07.1990, i valori di emissione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) vanno calcolati come medie mensili delle medie orarie; ai fini del predetto calcolo vanno considerati solo i periodi di effettivo funzionamento dell'impianto. I restanti valori di emissione, da 5) a 12) vanno calcolati come concentrazione media oraria.

Tutti i suddetti limiti di emissione devono essere rispettati dopo la confluenza al camino centralizzato dei singoli scarichi. Ai fini della verifica delle emissioni è ammesso il calcolo della concentrazione al camino centralizzato mediante media ponderale delle concentrazioni dei singoli scarichi parziali; a tal fine, su ciascuno scarico parziale dovranno essere installati misuratori in continuo per la portata di effluente gassoso, per la temperatura e per l'ossigeno libero.

c) Impianti turbogas

NOx < 150 mg/Nmc

CO < 100 mg/Nmc

I suddetti limiti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 3%, per le sezioni turbogas il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15%.

Per l'esercizio ordinario dei gruppi turbogas dovrà essere utilizzato gas naturale, in situazioni di emergenza è consentito l'uso del gasolio con tenore di zolfo allo 0,3%. Il camino di by-pass, sui turbogas, potrà essere utilizzato solo in caso di emergenza. L'esercente dovrà dare immediata comunicazione all'autorità competente dei periodi di esercizio di detto camino, motivandone le cause.

Per condizioni di emergenza deve intendersi il fuori servizio del sistema di recupero termico con contemporanea necessità in rete di energia elettrica.

Il controllo delle emissioni deve essere effettuato in continuo con le modalità previste dal D.M. 21.12.1995 per le sostanze SO₂, NOx, Polveri ed O₂ per le sezioni a combustibile convenzionale ed NOx, CO ed O₂ per le sezioni turbogas.

I tabulati relativi ai valori orari di tutte le misure effettuate in continuo dovranno essere trasmessi, con cadenza almeno trimestrale alla Provincia Regionale e al laboratorio di Igiene e Profilassi di Palermo e dovranno contenere i valori associati di carico generato e di portata del combustibile.

Con cadenza semestrale l'ENEL procederà, sotto il controllo degli Enti Territoriali competenti, alla calibrazione delle apparecchiature per la misura in continuo delle emissioni ed effettuerà con le modalità previste al 4° comma dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, la misura delle altre emissioni inquinanti sopraelencate, dandone congruo preavviso alla provincia Regionale e al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Palermo cui dovranno essere comunicati gli esiti.

Alle misure delle emissioni vanno associati i valori delle grandezze più significative di impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati (ad esempio: carico

generato, ecc.)

d) i limiti di emissione fissati alla sup. lett. b) non si applicano durante i periodi di fermata e di avviamento dell'impianto intesi come arco temporale in cui vengono effettuate quelle operazioni occorrenti per passare dal minimo tecnico operativo alla condizione di caldaia spenta e viceversa. In detti periodi si prescrive l'utilizzo di combustibili con contenuto in zolfo inferiore all'1%. L'autorizzazione deve intendersi provvisoria per gli impianti esistenti, nelle more dell'adeguamento degli impianti di abbattimento, da realizzarsi secondo i criteri temporali individuati alla lett. C comma 2 dell'allegato 3/A del D.M. 12.07.1990 ed in particolare per la Centrale in parola entro la data del 09.12.1999; essa si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte dell'ENEL S.p.A. di avere realizzato in ogni sua parte sia quanto previsto nel progetto di adeguamento ambientale approvato e dopo l'accertamento, da parte del servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra. Fino alla data dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni dovranno essere adottate, da parte dell'ENEL S.p.A., tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

e) Tutte le condizioni di esercizio, compresa l'emergenza, devono avvenire nel rispetto degli standards di qualità dell'aria fissati dal D.P.R. 203/88 e dal D.P.C.M. 28.03.1983. A tal fine l'ENEL dovrà ricordarsi con gli Enti Territoriali preposti all'attività di controllo per la verifica diretta dei dati rilevati dalle centraline sui quali relazioneranno con periodicità annuale.

f) il servizio di rilevamento effettuerà, con periodicità semestrale, controlli di tipo analitico ai punti di emissione identificati come sopra.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nell'allegato 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12.07.1990 e per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore.

Le relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera dovranno essere redatte in conformità a quanto prescritto dal C.A. n. 31/71 del 25.01.1990.

Art.2) Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 23 OTT. 1999



Il Presidente della Regione
Assessore all'Industria ad Interim
(Dn. Angelo Capodicasa)

FS/gpg

Handwritten signatures and initials, including "P.C." and "A. Capodicasa".